

DIFFIDA STRAGIUDIZIALE

Il sottoscritto Avv. Antonio Rauzzino, nato il 09.10.1960 in Paternopoli, domiciliato, ai fini e per gli effetti del presente atto, in Avellino alla via Salvatore Pescatori n.68,

p r e m e s s o

-che, ripetutamente, nei giorni appena trascorsi, sul sito internet "paternopoli on line", sono stati pubblicati articoli a firma del signor Pasquino Gennaro;

-che trattasi, per la precisione, di numero due articoli dal titolo, rispettivamente, "fondi del terremoto – verità e fatti mai apparsi", datato 31 luglio 2012, ed "estemporanee di un ex consigliere comunale confuso", datato 06 agosto 2012;

-che in ambedue i suindicati articoli viene ad essere fatto riferimento, apparentemente in forma indiretta, ma sin troppo facilmente identificabile nella persona fisica, al sottoscritto;

-che, tralaltro, vengono esternate, da parte del signor Pasquino Gennaro, considerazioni in materia di deontologia professionale che, per il fatto di non appartenere ad essa categoria professionale, risultano completamente gratuite, poiché sprovvedute di reali capacità di verifica e, comunque, provenienti da estraneo agli organi, istituzionalmente preposti a tal fine, che nulla hanno eccepito, al momento del deposito dell'atto di nomina a difensore;

-che, soprattutto, nell'articolo presente in internet il giorno 06 agosto 2012 ("estemporanee di un ex consigliere comunale confuso"), il Pasquino fa dichiarare, ad una terza persona, che "il legale chiamato a difenderti era un assessore ai tempi della delibera e quindi un potenziale indagato..." facendo, in tal modo, volutamente, identificare, all'interno dell'articolo a firma del citato Pasquino, la persona del sottoscritto;

-che, in tal modo, il Pasquino finisce con l'addossare al sottoscritto corresponsabilità di natura delittuosa commissiva nell'ambito in quella condotta che lo vede imputato per il reato di concorso

in abuso d'ufficio (artt. 110 e 323 codice penale), giusto avviso, ex art. 415 bis del codice di procedura penale, notificatogli qualche giorno addietro;

-che tale condotta, già di per sé poco opportuna, alla luce del fatto che lo scrivente non è stato fisicamente presente nella seduta consiliare del giorno 09 ottobre 2006, in cui venne approvata all'unanimità la delibera di determinazione delle priorità nella procedura di assegnazione dei fondi post terremoto, come il Pasquino ben conosce per avervi partecipato, diventa gratuitamente dispregiativa per il contesto e per le particolari circostanze in cui lo stesso la esterna (scambio epistolare pubblico tra il Pasquino ed il signor Garofano Antonello);

-che la conseguenza che si trae da tali scritti risulta essere di una fortuita circostanza a favore del sottoscritto che sarebbe inopportunamente rimasto estraneo alla vicenda che, invece, vede il Pasquino pieno protagonista;

-che neppure è ravvisabile l'esercizio di un diritto di critica politica verso il sottoscritto perché esso presupporrebbe, ai fini del ragionamento logico svolto dal Pasquino, una presenza e l'espressione di un voto nell'ambito del consiglio comunale in questione; cosa che, nel caso di specie, non è mai avvenuta; ragione, questa, per cui il sottoscritto non è stato destinatario dell'esercizio dell'azione penale, da parte della competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino, a differenza della persona del Pasquino;

-che le modalità di esternazione delle considerazioni del Pasquino (pseudo "chiamata in correità"), nell'ambiente in cui si sono verificati i fatti, assumono ulteriore espressione esteriore di ingiusto dispregio anche per il fatto che esse afferiscono esclusivamente la persona del sottoscritto e, volutamente, sottacciano su altra che ha tenuto la stessa condotta del sottoscritto (assenza in consiglio comunale), ma di cui, all'epoca dei fatti, il Pasquino ne condivideva l'appartenenza politica;

-che ad aggravare la condotta tenuta dal Pasquino vi è, inoltre, il tentativo di identificare profili di responsabilità a carico del sottoscritto nella votazione di un atto consequenziale (delibera di giunta municipale n.ro 28 dell'8.03.2007), rispetto a quello dallo stesso votato in assemblea consiliare (che definisce "errore in buona fede"), esprimendo il concetto che il vero dolo è riposto nella condotta del sottoscritto (testualmente : "dove non ci poteva essere errore di interpretazione") – articolo "fondi del terremoto\verità e fatti mai apparsi\del 31 luglio 2012- ;

tanto premesso, con il presente atto, si

invita e diffida

il signor Pasquino Gennaro, nato il 27.01.1963 in Paternopoli, ivi attualmente residente alla via C.ne Modestino n.ro 117, dall'astenersi, nel prosieguo, dal reiterare dichiarazioni che, in forma diretta e/o indiretta, possano venire a ledere la considerazione sulla persona del sottoscritto, principalmente, e, poi, sulla correttezza dell'operato professionale della stessa.

Un mancato riscontro al presente atto, determinerà la tutela dei diritti ed interessi del sottoscritto nelle competenti sedi giudiziarie.

Avellino li 06.08.2012

Avv. Antonio Rauzzino